



# CITTA' DI TERRACINA

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL - 2 NOV. 2015

**OGGETTO:** Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione di cui alle convenzioni delle aree ex Leggi n. 167/62 e n. 865/71.

Autorizzazione e criteri per la determinazione dei corrispettivi.  
Integrazione e modifica deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009.

L'anno duemilaquindici, il giorno ~~DUE~~ del mese di ~~NOVEMBRE~~ alle ore ~~13.38~~ nella sede municipale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale - assistita dal *Segretario Generale dr. Marco RAPONI* - , procede, con i poteri del Consiglio Comunale, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica  
(art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

11.10.2015

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile  
(art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

22.10.2015

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO EDILIZIA, LAVORI,  
AMBIENTE, VIABILITA' E PROGETTI  
Arch. Donavventura Pirri

LA DIRIGENTE  
Dot.ssa Ada Nasti

COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,  
Mondorf les Bains, Jurmala, Exeter, Pècs, Serghiev Posad

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha offerto ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), già concesse in diritto di superficie ex leggi n. 167/62 e n. 865/71, dietro pagamento di un corrispettivo determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni dalla Legge 359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione ISTAT;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007 ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis del D.L. 333/1992 e in via consequenziale l'art. 37 del D.P.R. 327/2001;
- a seguito della suddetta sentenza abrogativa della Corte Costituzionale il legislatore, con l'art. 2, comma 89 della L. 244/2007 ha stabilito che *"l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25%"*;
- in applicazione alle succitate norme, con propria deliberazione n. 91 del 04.08.2009 redatta ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti della citata Legge n. 448/98, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ex Leggi n. 167/62 e n. 865/71 già concesse in diritto di superficie, con:
  - un procedimento, in forma agevolata, che preveda la stipula di nuova convenzione, di durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso dalla convenzione originaria, e la non rimozione dei vincoli sulla libera disponibilità di vendita e di locazione del bene;
  - in alternativa, un secondo procedimento, sempre in applicazione alle stesse norme ma, in base all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni anche in settori non disciplinati dalla legge, che, dietro pagamento di un solo ed unico corrispettivo, offrisse, contestualmente alla trasformazione di cui sopra, anche l'eliminazione di tutti i vincoli relativi alla commerciabilità dell'alloggio e derivanti dalla originaria convenzione, ivi compresi quelli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione.

### Tenuto conto che:

- la delibera n. 22/contr/11 del 14.04.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite, ha stabilito, confermando, che *"il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della Legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell'art. n. 51 della legge 865/1971, deve essere determinato dai Comuni, su parere del proprio Ufficio Tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione, ovvero all'art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come sostituiti dall'art. 2 comma 89, della legge 24.12.2007, n. 244"*;
- l'art. 5, comma 3-bis, della Legge 12.07.2011, n. 106 di conversione del testo del D.L. 70/2011, per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49, ha aggiunto all'art. 31 della Legge 448/98 i commi 49-bis e -ter, secondo i quali *"i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del*

*diritto di proprietà stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del succitato art. 31 della Legge 448/98. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 281/1997" (comma 49-bis), "le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (comma 49-ter);*

- tale norma è divenuta applicabile a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24.02.2012, n. 14 che, all'art. 29, comma 16-undecies, ha di fatto previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni".

#### **Preso atto che:**

- la Corte dei Conti di Puglia con parere n. 164/PAR/2013, depositato il 31.10.2013, si è espressa circa l'inapplicabilità della detrazione del 25% per interventi di riforma economico sociale, di cui all'art. 37, comma 1 del D.P.R. 327/01, come modificato dall'art. 2, comma 89 della Legge 244/2007;
- il legislatore, con l'art. 1, comma 392 della Legge 147/2013, che testualmente recita "All'art. 31, comma 48 della Legge 448/1998, le parole da: «ai sensi dell'art. 5 bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento»", ha introdotto la facoltà di riduzione del corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31, comma 48 della Legge 448/98, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree PEEP.

#### **Considerato che:**

- è interesse primario dell'Amministrazione Comunale dismettere questo patrimonio che non genera reddito ed immobilizza la libera contrattazione dei beni immobiliari;
- rientra pienamente nell'autonomia spettante ai Comuni la gestione del suddetto patrimonio immobiliare;
- c'è necessità di agevolare l'adesione dei cittadini all'operazione di "riscatto" cercando di contenere il prezzo da pagare ai Comuni;
- c'è necessità, inoltre, di rispettare un'esigenza di equità evitando disparità di trattamento tra i cittadini garantendo nel tempo uniformità nella determinazione del prezzo di riscatto;
- dare continuità all'attuale procedura di "riscatto" rientri nell'autonomia spettante ai Comuni, il cui riconoscimento è sotteso anche dall'ultimo intervento legislativo in materia (art. 29, comma 16-undecies della Legge 14/2012) , che ha attribuito ai Comuni la competenza in merito alla determinazione della percentuale di cui all'art. 31, comma 49-bis della Legge 448/98.

**Ritenuto** pertanto opportuno confermare la metodologia di calcolo fin'ora utilizzata, tenuto conto che:

- l'utilizzo di un criterio di calcolo che portasse ad un aumento del corrispettivo del "riscatto" sarebbe in contrasto con l'interesse del Comune a mantenere più alto possibile il numero di adesioni dei privati all'operazione di trasformazione (come peraltro auspicato anche dal Protocollo di intesa sottoscritto da Anci e da Apu in data 26.06.2002, per semplificare il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà);

- le finalità che hanno indotto il legislatore ad introdurre lo strumento della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà negli interventi PEEP attengono anche alla sfera economico-finanziaria, sia perché le operazioni sono effettuate a titolo oneroso, cioè dietro pagamento di un corrispettivo, sia perché tali procedure sono state previste in varie leggi tutte finanziarie, cioè in buona parte destinate all'acquisizione di denaro al bilancio dei Comuni;
- il risultato dell'operazione messa in atto dal legislatore, a prescindere dall'effetto finanziario che si intendeva ottenere, era ed è conseguenza di una politica il cui scopo è stato anche di rispondere a mutate esigenze sociali imposte dal cambiamento delle condizioni familiari dei proprietari di alloggi PEEP;
- scegliere oggi di continuare ad applicare i precedenti criteri di calcolo decisi dal Consiglio Comunale con delibera n. 91/2009 (per le motivazioni sopra indicate e riconducibili alla ratio della norma), unitamente alla facoltà introdotta dall'art. 1, comma 392 della Legge 147/2013, prevedendo l'abbattimento del valore venale, non significa attribuire ex novo particolari vantaggi economici ai privati da parte dell'Amministrazione Comunale, ma garantire ai proprietari superficiali degli alloggi PEEP quelle condizioni di favore determinate e volute direttamente dal legislatore.

**Valutato che:**

- ad appena sei anni dall'applicazione della procedura stabilita con la deliberazione n. 91/2009, come sopra esplicitata, si può affermare che la stessa ha consentito al Comune di Terracina:
  - a. di dare concreta risposta ad un bisogno che era sentito dai proprietari superficiali degli alloggi PEEP, cioè quello di eliminare qualsiasi vincolo esistente sul proprio alloggio accettando di pagare un prezzo che, nella maggior parte dei casi e tenendo conto della tipologia di "utenza", certamente non è mai stato considerato particolarmente economico;
  - b. di rendere la proposta comunale più allettante rispetto a quella di una mera trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
  - c. di realizzare consistenti entrate nelle casse comunali (ciò era, appunto, lo scopo voluto dalle norme della L. 448/98); infatti, a tutt'oggi, il Servizio Urbanistica ha portato a conclusione circa centouno procedure di riscatto di alloggi PEEP realizzando una entrata accertata di € 429.356,81 oltre ad € 20.200,00 per diritti, senza peraltro aver sostenuto alcuna spesa per consulenze o incarichi esterni, in quanto l'intera procedura è stata creata e gestita dal personale del citato Servizio, fino alla stipula del contratto tramite il Segretario Comunale, con ulteriore risparmio per il cittadino;
  - d. di poter prevedere nell'immediato futuro, grazie alla realizzazione di n. 6 Piani di Zona 167 dove sono stati edificati n. 108 lotti sui quali insistono attualmente circa 1.100,00 (millecento) unità abitative, ulteriori entrate per le casse comunali assommanti, da stime effettuate, a circa € 4.000.000,00 (quattromilioni).

**Vista** la facoltà di riduzione introdotta dal legislatore;

**Ritenuto** opportuno procedere:

- alla applicazione di una percentuale di abbattimento del 25% del valore venale, come disposto dall'art. 1, comma 392 della Legge 147/2013:

#### Visti:

- la legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, che disciplina l'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- l'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50, della Legge 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 12, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 19 luglio 2007, n.11 recante *"Misure urgenti per l'Edilizia Residenziale Pubblica"*;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- l'art. 37, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001, come modificati dall'art. 2, comma 89, della Legge 244/2007;
- la deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009;
- la delibera n. 22/contr/11 del 14.04.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite;
- l'art. 5, comma 3 bis della Legge 12.07.2011, n. 106 di conversione del D.L. 70/2011;
- l'art. 29, comma 16 undecies della Legge 24.02.2012, n. 14;
- il parere della Corte dei Conti di Puglia n. 164/PAR/2013;
- l'art. 2, comma 89 della Legge 244/2007 di modifica all'art. 37, comma 1 del D.P.R. 327/01;
- l'art. 1, comma 392 della Legge 147/2013 di modifica dell'art. 31, comma 48 della Legge 448/98;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi, rispettivamente, dai dirigenti dei dipartimenti interessati;

Ritenuta la propria competenza, al fine di procedere nei programmi di dismissione delle aree PEEP secondo principi di buona amministrazione, equità e parità di trattamento e, nel perdurare di una grave crisi economica e finanziaria, non pregiudicare la possibilità di entrate per il comune e al fine dell'adozione di una soluzione che rientra pienamente nell'autonomia spettante ai Comuni in materia di gestione ed organizzazione del proprio patrimonio immobiliare,

### DELIBERA

- 1) di approvare le premesse del presente atto, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 392 della Legge 27.12.2013, n. 147, l'abbattimento del 25% del valore venale delle aree PEEP, al fine della determinazione del corrispettivo da versare al Comune per la cessione del diritto di proprietà delle aree PEEP già in diritto di superficie, di cui all'art. 31 della Legge 448/1998;
- 3) di confermare, in base all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni e per una esigenza di equità che eviti disparità di trattamento tra i cittadini garantendo uniformità nella determinazione del prezzo di riscatto, la procedura di calcolo fin'ora utilizzata, di cui alla deliberazione consiliare n. 91/2009, che, dietro pagamento di un solo ed unico corrispettivo, offra, contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, anche l'eliminazione di tutti i vincoli relativi alla commerciabilità dell'alloggio e derivanti dalla originaria convenzione, ivi compresi quelli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione;
- 4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 31 della Legge 448/1998 la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, anche per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 16 undecies della Legge 14/2012 e, in base all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni, in misura pari al 50% del corrispettivo risultante dall'applicazione del procedimento della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, indipendentemente dalla durata residua di detti vincoli;

- 5) di dare atto e approvare che sono fatti salvi i precedenti atti di riscatto e di svincolo di aree PEEP giunti a compimento con atto notarile e i procedimenti in corso di definizione per i quali, alla data della presente deliberazione sia stato accettato e pagato il corrispettivo come determinato con delibera consiliare n. 91/2009;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione comporta integrazione e modificazione di quanto disposto con delibera consiliare n. 91 del 04.08.2009,;
- 7) di approvare i nuovi schemi di convenzione (allegati "A", "B" e "C") per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato "A"

Rep. n.

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI QUOTA PARTE DI AREA  
INDIVISA COMPRESA NEL PIANO DI ZONA 167 DEL  
QUARTIERE \_\_\_\_\_, GIA' CONCESSA IN DIRITTO  
DI SUPERFICIE ALLA SOCIETA'/COOPERATIVA  
\_\_\_\_\_ CON CONVENZIONE REP. N.  
\_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ ED ELIMINAZIONE DI TUTTI I  
VINCOLI INERENTI LA LIBERA DISPONIBILITA' DI VENDITA E  
DI LOCAZIONE.

Parti in atto:

SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_ (acquirente) – C.F. GLLRFL71A64L120P

COMUNE DI TERRACINA (cedente) – C.F. 00246180590

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Terracina e nella residenza municipale.

Avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del  
Comune di Terracina, sono personalmente comparsi:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il  
\_\_\_\_\_, il quale interviene in nome, per conto, nell'interesse ed in  
rappresentanza del **COMUNE DI TERRACINA**, nella sua qualità di

\_\_\_\_\_,  
in attuazione degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e  
s.m.i.;

2) Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_, acquirente, residente a \_\_\_\_\_ (LT), Via  
\_\_\_\_\_, proprietario/a superficiario/a dell'unità immobiliare distinta in  
Catasto al Foglio \_\_, particella \_\_, sub \_\_ (appartamento al piano  
\_\_\_\_\_ distinto con il numero interno \_\_) e sub \_\_ (garage al piano  
\_\_\_\_\_), nonchè della quota proporzionale delle parti comuni non  
censibili, con quota millesimale pari a \_\_\_\_\_, facente parte del fabbricato  
realizzato dalla Società/Cooperativa \_\_\_\_\_”  
sul lotto n. \_\_\_\_ del Piano di Zona 167 del quartiere \_\_\_\_\_, giusto atto di  
compravendita rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio  
\_\_\_\_\_, registrato a Latina il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e  
trascritto in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Registro Generale e al n. \_\_\_\_\_ del  
Registro Particolare.

Essi comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario  
Generale sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e  
mi chiedono di rendere pubblico quanto segue.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ è stato concesso a favore della Società/Cooperativa  
\_\_\_\_\_ il diritto di superficie sul lotto di terreno  
compreso nel Piano di Zona 167 del quartiere \_\_\_\_\_,  
contraddistinto con il n. \_\_, della superficie di mq. \_\_\_\_\_, per la  
realizzazione di un programma di edilizia residenziale agevolata-  
convenzionata;
- che in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 35 della legge n.  
865/1971, è stata sottoscritta la relativa convenzione, per la durata di 99  
(novantanove);

- che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio \_\_\_\_, particella n. \_\_\_\_\_, è stato costruito, in base alla Concessione Edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, un fabbricato, composto da \_\_\_\_\_, per complessivi \_\_\_\_ alloggi e relative pertinenze, dotato di certificato di agibilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che l'acquirente è proprietario/a superficiario/a per quanto derivante dalle singole porzioni di fabbricato di loro spettanza, **dell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ distinto con il numero interno \_\_\_\_)** e sub \_\_\_\_ **(garage al piano \_\_\_\_\_)** costituenti i \_\_\_\_/1000 dello stabile e conseguentemente per le rispettive quote delle parti condominiali;
- che il Comune di Terracina ha stabilito di consentire la cessione della piena proprietà dell'area di sedime e di pertinenza di detto edificio, per le quote spettanti all'acquirente, approvando con deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009 e deliberazione Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutive ai sensi di legge, la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, precedentemente concesse in diritto di superficie, fissando le modalità da seguire per la predetta cessione e trasformazione, e determinando i criteri per il calcolo del corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà, con eventuale rimozione dei vincoli, sull'area oggetto del presente atto, secondo le modalità stabilite dall'art. 31, comma 45 e seguenti della Legge 23.12.1998 n. 448;
- che l'acquirente, in qualità di proprietario/a, con istanza datata \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, ha chiesto di poter acquistare l'area pro-quota con l'eliminazione di tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di

locazione, ai sensi della Legge 23.12.1998 n.448, art.31, comma 45 e seguenti, e previo pagamento dei corrispettivi dovuti;

- che, per l'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, è stato determinato in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /), giusta determinazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con allegata relazione di stima redatta in data \_\_\_\_\_ dal Servizio Urbanistica;

Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e sostanziale del presente atto fra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 – Cessione piena proprietà pro quota dell'area**

Il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, a mezzo del costituito rappresentante, ai sensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998 numero 448,

#### **CEDE E TRASFERISCE**

- al/alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, ( ) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, che accetta ed acquista, per la quota complessiva pari a \_\_\_\_\_/1000, **il diritto di proprietà, piena ed esclusiva**, dell'area di cui in premessa, censita al Catasto del Comune di Terracina al foglio \_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, di complessivi metri quadrati \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), confinante da un lato con la particella catastale \_\_\_\_\_, da un altro lato con la particella catastale \_\_\_\_\_, da un terzo lato con la particella catastale \_\_\_\_\_ e da un quarto lato con la particella catastale \_\_\_\_\_, sulla quale insiste oggi, tra l'altro, **l'unità immobiliare distinta in catasto foglio \_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_**

sub \_\_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ distinto con il numero \_\_) e sub \_\_\_\_ (garage al piano \_\_\_\_\_) e conseguentemente le rispettive quote delle parti condominiali costituenti i \_\_\_\_/1000 dello stabile.

- Detta area fu concessa in diritto di superficie dal Comune di Terracina cedente con atto a rogito del notaio \_\_\_\_\_ rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e quindi in diritto ai cessionari in forza dei titoli pure in premessa citati.

La cessione del diritto di proprietà avviene allo scopo di "trasformazione" contenuto nella normativa richiamata, così che gli acquirenti divengono da oggi unici ed esclusivi proprietari, oltre che dell'unità immobiliare, anche di tutte le pertinenze e consistenze - precipi eventuali beni comuni non censibili - nel loro attuale stato di fatto e di diritto, con tutti gli annessi e connessi, usi e servitù, adiacenze, dipendenze e pertinenze, oneri, ragioni ed azioni, nulla escluso od eccettuato.

In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto della proprietà dell'area in oggetto, con conseguente trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, da parte di tutti i condomini, coloro i quali non si sono avvalsi di tale facoltà mantengono in proprietà superficiaria a termine i diritti relativi alle quote parti derivanti dalle rispettive unità immobiliari ed il Comune rimane proprietario della residua quota dell'area di loro pertinenza.

La cessione dell'area in contratto è fatta per le quote di spettanza a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi e servitù, adiacenze, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e così accettata.

Il Comune cedente, a mezzo del costituito rappresentante, garantisce la buona ed assoluta proprietà di quanto ceduto, la sua libertà da pesi e vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, offrendo ogni più ampia garanzia per tutti i casi di evizione e molestia.

L'acquirente dichiara:

- di conoscere i vincoli reali che insistono sull'area, derivanti dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei titoli di provenienza.
- che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in contratto non sono state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione;
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel pieno rispetto dell'art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazione dalla L. 122/10, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della L. 52/85.

Il Comune rinuncia alle ipoteche legali, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità.

#### **ART. 2 – Corrispettivo di cessione**

Il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà con contestuale rimozione dei vincoli, determinato ai sensi della deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009, Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonchè giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è convenuto ed accettato in complessivi € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), giusta determinazione prot.n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con allegata relazione di stima redatta in data \_\_\_\_\_ dal Servizio Urbanistica.

Il Comune di Terracina, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di avere ricevuto, prima d'ora, dall'acquirente, la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a mezzo bonifico bancario del \_\_\_\_\_, eseguito tramite la banca Unicredit a favore della Tesoreria Comunale "Unicredit Banca di Roma – Agenzia di Terracina I".

Di detta somma il Comune cedente rilascia pertanto ampie, totali e finali ricevute e quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da pretendere per il

presente titolo.

### **ART. 3 – Eliminazione vincoli**

In conformità delle deliberazioni consiliari n. 91 del 04.08.2009 e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, considerato che:

- con la Legge 448/98 è stato abrogato l'articolo 78 bis della Legge 549/94 e successive modificazioni, che prevedeva l'obbligo di sostituzione della convenzione ex articolo 35 Legge 865/71 con la convenzione di cui all'articolo 8 Legge 10/77;

- invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448/98, dà solo la mera facoltà, e non più obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione ex articolo 8 per sostituire quelle già stipulate, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni, diminuito del periodo già trascorso per il diritto di superficie,

si precisa e si dà atto che il Comune di Terracina ha ritenuto non necessaria alcuna imposizione di vincoli di prezzi e canoni, così come ha ritenuto decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili in contratto e come riportato nella originaria convenzione rep. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si intende annullata ad ogni effetto relativamente alla quota compravenduta oggetto del presente atto, per la quale conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione.

### **ART. 3 – Destinazione Urbanistica**

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, il rappresentante del Comune cedente consegna a me Segretario Generale il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno in contratto, rilasciato in data \_\_\_\_\_.

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde volontà delle parti.

Il rappresentante dell'Ente dichiara altresì che dalla data di rilascio del suddetto

certificato fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli strumenti urbanistici relativamente al terreno oggetto del presente contratto.

Il rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanto occorrer possa, in ottemperanza al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/200 da me Notaio/Segretario previamente richiamati, dichiara:

- che il fabbricato, composto da \_\_\_\_\_, per complessivi \_\_\_ alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato in base alla Concessione Edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed è dotato di certificato di agibilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **ART. 5 – Liti e controversie**

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di stabilire quale sede eventuale il Foro di Latina.

#### **ART. 6 -Varie e fiscali.**

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi.

Il presente atto non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 3 comma 60 Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico degli acquirenti.

Trattandosi di un atto di trasferimento con oggetto plurimo, si chiede l'assorbimento degli altri tributi di cui al comma 3, art. 10, del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art. 26, comma 1, D.L. 104/2013, sulla base del principio dell'unicità del contratto che dispone l'esenzione dell'imposta di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, nonché la debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00 ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autorizzati ad eseguire le formalità conseguenti al presente atto, con esonero di responsabilità.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da

persona di mia fiducia su otto pagine che ho letto ai componenti che  
l'approvano e lo confermano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come  
appresso:

Per il Comune \_\_\_\_\_

L'/Gli acquirente/i \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Allegato "B"

Rep. n.

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

ELIMINAZIONE DI TUTTI I VINCOLI INERENTI LA LIBERA  
DISPONIBILITA' DI VENDITA E DI LOCAZIONE PER UNITA'  
IMMOBILIARE FACENTE PARTE DI FABBRICATO DI  
MAGGIOR CONSISTENZA COMPRESO IN AREA DI PIANO DI  
ZONA 167 DEL QUARTIERE \_\_\_\_\_, GIA'  
CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALLA  
SOCIETA'/COOPERATIVA \_\_\_\_\_ CON  
CONVENZIONE REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

Parti in atto:

SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_ (acquirente) – C.F. GLLRFL71A64L120P

COMUNE DI TERRACINA (cedente) – C.F. 00246180590

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Terracina e nella residenza municipale.

Avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del  
Comune di Terracina, sono personalmente comparsi:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il  
\_\_\_\_\_, il quale interviene in nome, per conto, nell'interesse ed in  
rappresentanza del **COMUNE DI TERRACINA**, nella sua qualità di

\_\_\_\_\_,  
in attuazione degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e  
s.m.i.;

2) Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (LT), Via \_\_\_\_\_,  
proprietario/a dell'unità immobiliare distinta in Catasto al Foglio \_\_\_\_, particella  
\_\_\_\_\_, sub \_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ distinto con il numero interno  
\_\_\_\_) e sub \_\_ (garage al piano \_\_\_\_\_), nonchè della quota proporzionale  
delle parti comuni non censibili, con quota millesimale pari a \_\_\_\_\_, facente  
parte del fabbricato realizzato dalla Società/Cooperativa  
\_\_\_\_\_” sul lotto n. \_\_\_\_ del Piano di Zona  
167 del quartiere \_\_\_\_\_, giusto atto di compravendita rep. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ a rogito del Notaio \_\_\_\_\_, registrato a Latina il  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e trascritto in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del  
Registro Generale e al n. \_\_\_\_\_ del Registro Particolare.

Essi componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario  
Generale sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e  
mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ è stato concesso a favore della Società/Cooperativa  
\_\_\_\_\_ il diritto di proprietà sul lotto di terreno  
compreso nel Piano di Zona 167 del quartiere \_\_\_\_\_,  
contraddistinto con il n. \_\_\_\_, della superficie di mq. \_\_\_\_\_, per la  
realizzazione di un programma di edilizia residenziale agevolata e/o  
convenzionata;
- che in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 35 della legge n.  
865/1971, è stata sottoscritta la relativa convenzione;
- che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio \_\_\_\_, particella n.  
\_\_\_\_\_, è stato costruito, in base alla Concessione Edilizia n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, un fabbricato, composto da \_\_\_\_\_,  
per complessivi \_\_\_ alloggi e relative pertinenze, dotato di certificato di  
agibilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che il Sig./la Sig.ra è proprietario/a per quanto derivante dalle singole porzioni di fabbricato di loro spettanza, **dell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio \_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ distinto con il numero interno \_\_\_) e sub \_\_\_ (garage al piano \_\_\_\_\_)** costituenti i \_\_\_\_\_/1000 dello stabile e conseguentemente per le rispettive quote delle parti condominiali;
- che il Comune di Terracina, con deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009 e deliberazione Commissariale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutive ai sensi di legge, ha stabilito di consentire, per le unità immobiliari realizzate su aree PEEP già cedute in diritto di piena proprietà, la rimozione dei vincoli in convenzione per le quote spettanti all'acquirente, secondo le modalità stabilite dall'art. 31, comma 49 bis della Legge 23.12.1998 n. 448;
- che l'acquirente, in qualità di proprietario/a, con istanza datata \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, ha chiesto, per l'area pro-quota, l'eliminazione di tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione, ai sensi della Legge 23.12.1998 n.448, art.31, comma 45 e seguenti, e previo pagamento del corrispettivo dovuto;
- che, per l'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, è stato determinato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/), giusta determinazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con allegata relazione di stima redatta in data \_\_\_\_\_ dal Servizio Urbanistica;

Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e sostanziale del

presente atto fra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – Eliminazione vincoli dell'area pro quota

Il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, a mezzo del costituito rappresentante, ai sensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998 numero 448 e in applicazione delle delibera consiliare n. 91 del 04.08.2009 e Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, stabilisce l'eliminazione dei vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione dell'area pro quota già concessa, con deliberazione \_\_\_\_\_, in diritto di piena proprietà alla Società/Cooperativa \_\_\_\_\_, nel Piano di Zona del quartiere \_\_\_\_\_.

Su detta area, concessa in diritto di proprietà dal Comune di Terracina con convenzione rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e quindi in diritto ai cessionari in forza dei titoli pure in premessa citati, insiste oggi, tra l'altro, **l'unità immobiliare distinta in catasto foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ distinto con il numero interno ) e sub \_\_\_\_ (garage al piano \_\_\_\_\_)** e conseguentemente le rispettive quote delle parti condominiali costituenti i \_\_\_\_\_/1000 dello stabile, di proprietà del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_.

L'acquirente dichiara:

- di conoscere i vincoli reali che insistono sull'area, derivanti dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei titoli di provenienza.
- che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in contratto non sono state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione;
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla

base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel pieno rispetto dell'art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazione dalla L. 122/10, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della L. 52/85.

Il Comune rinuncia alle ipoteche legali, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità.

### **ART. 2 – Corrispettivo di cessione**

Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, determinato ai sensi della deliberazione consiliare n. 91 del 04.08.2009, Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonchè giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è convenuto ed accettato in complessivi € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), giusta determinazione prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con allegata relazione di stima redatta in data \_\_\_\_\_ dal Servizio Urbanistica.

Il Comune di Terracina, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di avere ricevuto, prima d'ora, dall'acquirente, la somma di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) a mezzo bonifico bancario del \_\_\_\_\_, eseguito tramite la banca Unicredit a favore della Tesoreria Comunale "Unicredit Banca di Roma – Agenzia di Terracina 1".

Di detta somma il Comune cedente rilascia pertanto ampie, totali e finali ricevute e quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da pretendere per il presente titolo.

### **ART. 3 – Eliminazione vincoli**

In conformità della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, considerato che:

- con la Legge 448/98 è stato abrogato l'articolo 78 bis della Legge 549/94 e successive modificazioni, che prevedeva l'obbligo di sostituzione della convenzione ex articolo 35 Legge 865/71 con la convenzione di cui all'articolo 8 Legge 10/77;
- invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448/98, dà solo la mera facoltà, e

non più obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione ex articolo 8 per sostituire quelle già stipulate, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni, diminuito del periodo già trascorso per il diritto di superficie, si precisa e si dà atto che il Comune di Terracina ha ritenuto non necessaria alcuna imposizione di vincoli di prezzi e canoni, così come ha ritenuto decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili in contratto e come riportato nella originaria convenzione rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si intende annullata ad ogni effetto relativamente alla quota svincolata oggetto del presente atto, per la quale conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione.

### **ART. 3 – Destinazione Urbanistica**

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, il rappresentante del Comune cedente consegna a me Segretario Generale il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno in contratto, rilasciato in data \_\_\_\_\_.

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde volontà delle parti.

Il rappresentante dell'Ente dichiara altresì che dalla data di rilascio del suddetto certificato fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli strumenti urbanistici relativamente al terreno oggetto del presente contratto.

Il rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanto occorrer possa, in ottemperanza al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/200 da me Notaio/Segretario previamente richiamati, dichiara:

- che il fabbricato, composto da \_\_\_\_\_, per complessivi \_\_\_ alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato in base

alla Concessione Edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed è dotato di  
certificato di agibilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**ART. 5 – Liti e controversie**

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di stabilire quale sede eventuale il Foro di Latina.

**ART. 6 -Varie e fiscali.**

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi.

Il presente atto non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 3 comma 60 Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico degli acquirenti.

Trattandosi di un atto di trasferimento con oggetto plurimo, si chiede l'assorbimento degli altri tributi di cui al comma 3, art. 10, del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art. 26, comma 1, D.L. 104/2013, sulla base del principio dell'unicità del contratto che dispone l'esenzione dell'imposta di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, nonché la debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00 ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autorizzati ad eseguire le formalità conseguenti al presente atto, con esonero di responsabilità.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su otto pagine che ho letto ai comparenti che l'approvano e lo confermano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come appresso:

Per il Comune \_\_\_\_\_

L'/Gli acquirente/i \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Modello schematico di calcolo

ESEMPIO

Valore venale area € 100,00

Riduzione 25% € 75,00

Determinato al 60% € 45,00 (solo per cooperative o imprese la cui convenzione è stata stipulata da oltre 20 anni)

€ 45 moltiplicato mq. 1.000,00 (superficie concessa lotto) = € 45.000,00

€ 45.000,00 meno € 30.000,00 (corrispettivo costo area rivalutato alla data odierna) = € 15.000,00

€ 15.000,00 = corrispettivo intero lotto (mille millesimi) da ripartire per singoli millesimi di proprietà

Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Marco RAPONI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale - 5 NOV. 2015 è stata inserita il giorno \_\_\_\_\_ sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, - 5 NOV. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Valentino Di Mauro)



LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---